## Persone straniere si impegnano volontariamente

Fondamentalmente è possibile anche per gli stranieri di impegnarsi volontariamente. In caso di un impegno volontario di persone straniere devono essere ottemperate le disposizioni emanate dalla Confederazione. Le basi giuridiche a questo proposito sono molto complesse e l'applicazione del diritto è in parte soggetta all'apprezzamento delle autorità, il che può portare a differenze cantonali.

Oltre al permesso di soggiorno, i cittadini stranieri / le cittadine straniere necessitano di un permesso di lavoro per qualsiasi attività dipendente o indipendente, normalmente esercitata dietro compenso, anche se questa non è retribuita (articolo 11, cpv. 2, LStrI). Chiunque impiega una straniera o uno straniero è responsabile che le rispettive regole vengano ottemperate (articolo 117 e 117a, LStrI).

Pertanto, l'organizzazione che offre l'impiego (o la persona privata che assume volontari) deve prima chiarire l'obbligo di notifica e quello di permesso per qualsiasi attività di volontariato svolta da una persona straniera, chiedendo alle autorità e visionando le carte d'identità / di soggiorno (articolo 91, LStrI). L'autorità cantonale competente decide se un impiego concreto di volontariato vale come attività lucrativa e sottostà quindi all'obbligo di notifica o di permesso. In caso di dubbio è competente la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) (articolo 4, cpv. 2, OASA).

Non occorre fare ulteriori chiarimenti per le seguenti persone, in quanto per loro non è richiesto un annuncio e nemmeno l'ottenimento di un'autorizzazione / un permesso:

- Coniugi e figli di cittadini svizzeri
- Coniugi e figli di persone con un permesso di domicilio (C) o con un permesso di dimora (B)
- Titolari di un permesso di domicilio (C)
- Persone con un permesso di dimora (B) che hanno già un'autorizzazione di esercitare un'attività lucrativa.
- Cittadini dell'UE, purché siano già domiciliati in Svizzera e abbiano un'autorizzazione di esercitare un'attività lucrativa.
- Rifugiati riconosciuti (permesso B) nonché rifugiati e straniere / stranieri ammessi provvisoriamente (permesso F) e persone con lo stato di protezione S per il volontariato, a condizione che essi soddisfino gli standard di benevol Svizzera.

Per gli impieghi transfrontalieri, che non durano più di otto giorni, in alcuni settori di attività non c'è alcun obbligo di autorizzazione / permesso (articolo 14, OASA). Se un impiego concreto di volontariato rientra nella regola degli otto giorni può essere chiarito presso l'autorità cantonale competente.

In ogni caso benevol raccomanda di chiarire con l'ufficio cantonale competente se esiste un obbligo di notifica o di permesso, prima degli impieghi pianificati nel volontariato di persone straniere che non rientrano nelle categorie di cui sopra. Un'eventuale notifica deve avvenire presso l'autorità cantonale competente, tramite l'apposito formulario messo a disposizione online, autorità che è inoltre anche competente, dietro richiesta, per il rilascio di eventuali permessi.

Preziose informazioni sull'impiego di persone straniere e sul volontariato si trovano nelle istruzioni e nei commenti della Segreteria di Stato della migrazione, sul settore degli stranieri, cifre 4.8.5 e segg.

Segreteria di Stato della migrazione SEM: Istruzioni e commenti - settore degli stranieri
Autorità cantonali: Indirizzi di contatto
Diritto federale > Raccolta sistematica delle leggi → Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI
e → Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)